



REGOLAMENTO COMITATI LOCALI

ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDENTI DI FISICA

19 APRILE 2024

**REGOLAMENTO DEI COMITATI LOCALI
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDENTI DI FISICA**

**IL COMITATO ESECUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDENTI DI FISICA**

VISTI gli Articoli 16, 19, 21 e 27 dello Statuto dell'Associazione;
VISTO l'Articolo 3 del Regolamento Interno dell'Associazione;
VISTA la delibera dell'Assemblea Generale, che nella seduta del 14 Aprile 2023 ha approvato il seguente Regolamento;

PROMULGA

il Regolamento dei Comitati Locali
dell'Associazione Italiana Studenti di Fisica
nel seguente testo.

Indice

Parte I Definizioni e ruoli di un Comitato Locale	3
Art. 1 Comitato Locale	3
Art. 2 Presidente del LC	3
Art. 3 Responsabilità del Presidente del LC	3
Art. 4 Cessazione anticipata dell'incarico di Presidente	4
Art. 5 Assemblee del LC	4
Art. 6 Regolamento Interno del Comitato Locale	4
Art. 7 Fondazione di un Comitato Locale	5
Art. 8 Comitati Locali Attivi, Commissariati, Congelati	5
Art. 9 Transizioni tra LC Attivo, Congelato, Commissariato	5
Parte II Elezione del Presidente del LC	7
Art. 10 Indizione dell'elezione	7
Art. 11 Svolgimento della votazione	7
Art. 12 Modalità di voto	7
Art. 13 Risultati delle Elezioni	8
Parte III Attività del Comitato Locale	9
Art. 14 Organizzazione eventi	9
Art. 15 Eventi locali	9
Art. 16 Eventi nazionali	9
Art. 17 Eventi internazionali	10
Art. 18 Fondi dei Comitati	10
Art. 19 Donazioni, finanziamenti e prestazioni lavorative	11
Art. 20 Collaborazioni con altre Associazioni o Enti	11

PARTE I

DEFINIZIONI E RUOLI DI UN COMITATO LOCALE

ART. 1 Comitato Locale

1.1 Un Comitato Locale riunisce tutti i membri AISF della realtà locale in cui viene creato, sia essa riferita a una singola università o a un gruppo di università geograficamente vicine.

Il Comitato Locale è composto da un Presidente e da tutti i membri dell'Associazione che si trovano nella medesima realtà locale.

Obiettivo di ogni LC è rappresentare e promuovere AISF e IAPS sul territorio locale.

1.2 Ogni realtà locale può essere rappresentata da un unico LC. Se più gruppi di membri desiderano ottenere la posizione di LC per la stessa realtà locale, non viene accettata alcuna candidatura finché tali gruppi non abbiano risolto autonomamente i propri conflitti di interesse.

1.3 AISF non discrimina fra LC. Tutti sono ugualmente importanti a prescindere dal numero di membri che li compongono, dalla provenienza geografica o dalla data di fondazione.

ART. 2 Presidente del LC

2.1 Ogni LC attivo o in prova deve eleggere un Presidente tra i suoi membri. Il Presidente è l'unico rappresentante dell'intero LC davanti al Comitato Esecutivo (EC) ed è il referente con cui il EC si interfaccia.

Viene eletto in modo democratico da tutti i membri del LC. Ogni membro del LC può candidarsi alla carica di Presidente.

In caso di parità di voti nelle decisioni del LC il voto del Presidente vale doppio.

2.2 La carica di Presidente del Comitato Locale ha durata fino alla conclusione delle elezioni successive.

Una singola persona non può ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente, per tutta la durata del proprio mandato, non può ricoprire cariche all'interno del Comitato Esecutivo AISF o IAPS.

ART. 3 Responsabilità del Presidente del LC

È compito del Presidente del LC:

- partecipare con regolarità alle riunioni del EC; qualora non possa partecipare, deve nominare un sostituto che partecipi in sua vece. Non è possibile assentarsi a un numero di riunioni consecutive maggiore di due senza nominare un sostituto;
- partecipare alle Assemblee Generali (AG), o delegare un membro del Comitato Locale che partecipi in sua vece.
- confermare la propria affiliazione all'Associazione, tramite pagamento della quota associati-

va, entro il mese di gennaio.

ART. 4 Cessazione anticipata dell'incarico di Presidente

4.1 Il Presidente del LC può dimettersi prima della scadenza del suo mandato inviando dimissioni scritte al Presidente dell'Associazione. In questo caso dovranno essere indette nuove elezioni entro quattro settimane. Il Presidente dimissionario assolve comunque ai compiti di Presidente del LC fino al termine delle elezioni.

4.2 In caso di morte o altre motivazioni che impediscono al Presidente di esercitare il proprio ruolo (malattia debilitante, coma, carcere ecc.), il EC indice le elezioni per il nuovo Presidente del LC. Il EC designera all'interno del LC un membro responsabile delle elezioni e della loro gestione.

4.3 Nel caso in cui l'operato del Presidente del LC non rispetti i doveri sanciti dall'Art. 3 o in caso di altre gravi violazioni, il EC può decretarne la decadenza, richiedendo che nel LC avvengano nuove elezioni per la carica di Presidente.

ART. 5 Assemblee del LC

5.1 Le riunioni sono il mezzo con cui si prendono decisioni riguardanti le attività del LC e in cui il Presidente aggiorna i membri delle decisioni del EC.

Ogni LC deve riunirsi almeno 2 volte per semestre e rendere nota la data della riunione in anticipo a tutti i membri.

Al termine della riunione deve essere redatto un verbale, da condividere con il EC.

5.2 Le Assemblee del Comitato Locale sono considerate valide - e con esse i risultati delle votazioni - solo se il numero di membri del LC partecipanti è maggiore o uguale a 10.

Riunioni tecniche, volte all'organizzazione di particolari eventi e iniziative, possono avere luogo con un numero inferiore di membri del LC. Le decisioni prese in tali riunioni possono essere adottate previa comunicazione ai membri del LC.

ART. 6 Regolamento Interno del Comitato Locale

Ogni LC deve dotarsi di un Regolamento Interno, approvato in un'Assemblea.

Il Regolamento Interno del LC deve regolamentare le attività del LC. Ogni articolo del Regolamento Interno del LC non può essere in conflitto con gli articoli presenti nello Statuto e nei Regolamenti Interni AISF. Tra le questioni su cui si esprime devono essere presenti:

- Finalità, obiettivi e costituzione
- Riunioni LC
- Votazioni ed Elezioni
- Carica del Presidente
- Modifiche al Regolamento Interno del LC

Il EC mette a disposizione dei LC una bozza di Regolamento Interno del LC.

ART. 7 Fondazione di un Comitato Locale

7.1 Per fondare un LC sono necessari almeno 10 membri regolarmente iscritti ad AISF e all'università (o gruppo di università) che intende fondare il LC. La richiesta di affiliazione come LC si effettua inviando l'apposito modulo al EC. Tale modulo è reperibile sul sito dell'Associazione.

7.2 In sede di fondazione deve essere eletto un Presidente.

7.3 Il LC riceve lo status di Comitato Locale in prova a seguito dell'approvazione da parte del EC della modulistica di fondazione. All'AG successiva alla fondazione viene approvata o respinta l'affiliazione del LC.

7.4 Il Regolamento Interno del nuovo LC, di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, deve essere inviato al EC entro l'AG in cui deve essere presa la decisione riguardo l'affiliazione del LC.

ART. 8 Comitati Locali Attivi, Commissariati, Congelati

8.1 Sono considerati Attivi tutti i Comitati Locali non in prova che non siano stati né congelati (secondo Art. 8.2) né commissariati (secondo Art. 8.3).

Condizioni necessarie affinché un LC sia attivo sono:

- (a) avere almeno 10 membri durante la precedente AGA;
- (b) avere un Presidente in carica regolarmente eletto.

8.2 Un Comitato Locale Congelato è un LC che non soddisfa le condizioni necessarie per essere un Comitato Locale Attivo (Art. 8.1) e per cui il EC non abbia disposto il Commissariamento (secondo Art. 8.3)

8.3 Un Comitato Locale Commissariato è un LC per cui EC abbia nominato un Referente, ovvero un membro del comitato locale facente funzioni di Presidente. Il Referente è esente dagli obblighi da cui all'Art. 3 del presente Regolamento, fatto salvo l'obbligo di partecipazione alle riunioni con EC con facoltà di nomina di un sostituto in caso di legittimo impedimento.

Il Commissariamento ha durata massima di 12 mesi consecutivi.

ART. 9 Transizioni tra LC Attivo, Congelato, Commissariato

9.1 Passaggio da LC Attivo a LC Congelato Un LC Attivo viene Congelato nel caso in cui non sia verificata almeno una delle condizioni all'Art. 8.1 e EC non abbia disposto il Commissariamento.

9.2 Passaggio da LC Attivo a LC Commissariato Il Commissariamento di un LC Attivo avviene per iniziativa del EC nel caso in cui siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- (a) È stato disposto il Congelamento per il LC;
- (b) All'ultima AGA il LC era composto da almeno 5 membri;
- (c) Un membro del LC accetta la nomina a Referente da parte del EC.

Il EC ha 60 giorni di tempo, a decorrere dall'evento che ha causato la procedura di Congelamento, per disporre il Commissariamento di un LC.

Il Commissariamento ha effetto immediato.

9.3 Passaggio da LC Congelato a LC Attivo Un Comitato Locale Congelato con più di 10 membri acquisisce lo status di Attivo dopo votazione favorevole di un'AG. Il LC ha 45 giorni di tempo per indire le elezioni del Presidente. In caso contrario, o nel caso in cui le elezioni non diano esito positivo, acquisisce lo status di “Congelato”, salvo disposizione di Commissariamento da parte del EC.

9.4 Passaggio da LC Congelato a LC Commissariato Il EC può disporre il Commissariamento di un LC congelato in tutti i casi in cui il LC sia composto da almeno 5 membri e un membro del LC accetti la nomina a Referente da parte del EC, purché il LC non sia stato commissariato nei precedenti 6 mesi.

Il Commissariamento ha effetto immediato.

9.5 Passaggio da LC Commissariato a LC Attivo Un LC Commissariato assume automaticamente lo status di LC Attivo nel caso in cui siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- (a) Il LC sia composto da almeno 10 membri
- (b) Il Referente abbia indetto regolari elezioni per un Presidente che abbiano avuto esito positivo.

La transizione a LC Attivo ha effetto immediato

9.6 Passaggio da LC Commissariato a LC Congelato Un LC Commissariato viene automaticamente Congelato nei seguenti casi:

- (a) se, decorsi 12 mesi dal Commissariamento, non si siano verificate le condizioni per il passaggio allo stato di LC Attivo di cui all'Art. 9.5;
- (b) se il Referente rimette l'incarico nelle mani del EC;
- (c) se il Comitato non soddisfa più i requisiti per essere Commissariato (Art. 8.3).

PARTE II

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL LC

ART. 10 Indizione dell'elezione

10.1 L'elezione di un Presidente del LC viene indetta ogni anno in ogni LC, nei mesi di maggio o giugno. È possibile indire elezioni straordinarie nei casi previsti da questo regolamento (Artt. 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 9.3 e 9.5).

10.2 L'elezione del nuovo Presidente del LC è gestita dal Presidente uscente del LC nei casi di elezioni regolari e di dimissioni volontarie (Art. 4.1); nel caso di un LC Commissariato (Art. 9.5) è gestita dal Referente; nei casi a cui gli Artt. 4.2, 4.3, 7.1 e 9.3 è gestita da un membro designato dal EC.

10.3 L'elezione deve avvenire con votazione anonima e democratica e assicurare la maggiore partecipazione possibile.

ART. 11 Svolgimento della votazione

11.1 Il Responsabile dell'elezione deve fornire un resoconto di ogni fase della votazione al EC, che supervisiona il regolare svolgimento della stessa. Il Responsabile deve altresì comunicare a tutti i membri del Comitato le date e le informazioni per tutte le fasi dell'elezione.

11.2 Raccolta delle candidature Ogni membro del LC in regola con la quota di iscrizione per l'anno associativo in corso ha diritto a sottoporre la sua candidatura a Presidente del LC. Il Responsabile delle votazioni ha il compito di raccogliere le candidature a Presidente tramite lettera motivazionale e/o CV.

La finestra temporale in cui è possibile sottoporre la propria candidatura è di una settimana, al cui termine le candidature raccolte devono essere inoltrate a tutti i membri del LC e al EC. Se non sono pervenute candidature entro i tempi stabiliti, il comitato è Congelato o Commissariato (secondo gli Artt. 8, 9.1 e 9.2).

11.3 Turni di elezione Le votazioni iniziano 7 giorni dopo la chiusura della raccolta delle candidature. Le elezioni del Presidente consistono in 1, 2 o 3 turni.

Il quorum per il primo turno e secondo turno è fissato al 20% degli iscritti al LC e comunque non inferiore a 10 votanti. Il quorum per il terzo turno è fissato a 10 votanti.

Lo svolgimento del secondo turno è condizionato al non raggiungimento del quorum nel primo turno; lo svolgimento del terzo al non raggiungimento del quorum nel secondo.

ART. 12 Modalità di voto

12.1 Hanno diritto di voto tutti i membri del LC in regola con la quota di iscrizione per l'anno associativo in corso. Il voto è libero, uguale e segreto; è compito del Responsabile delle votazioni

garantire l'anonimato dei votanti.

12.2 Le votazioni possono avvenire completamente in presenza, completamente in modalità telematica o in modalità mista.

Per il primo turno, sono ammesse le tre modalità di voto, a discrezione del LC.

Il secondo e il terzo turno devono necessariamente prevedere la possibilità di voto telematico.

12.3 Il voto telematico deve avvenire tramite piattaforma che rispetti l'informativa sulla privacy ai sensi della General Data Protection Regulation (GDPR) dell'Unione Europea e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Il EC deve essere inserito come osservatore in tutti i passaggi del processo elettivo telematico ed essere debitamente informato.

Ogni turno di votazioni online deve restare aperto per 7 giorni.

ART. 13 Risultati delle Elezioni

13.1 Viene eletto Presidente del LC il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti nella prima votazione ad aver raggiunto il quorum. Il Responsabile della votazione ha il compito di comunicare il risultato a tutti i membri del LC e al EC entro una settimana dall'elezione.

13.2 Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum in nessuno dei tre turni, il Comitato è Congelato o Commissariato (secondo gli Artt. 8, 9.1 e 9.2).

PARTE III

ATTIVITÀ DEL COMITATO LOCALE

ART. 14 Organizzazione eventi

Gli eventi AISF si dividono in 3 categorie: eventi locali, nazionali e internazionali.

Il budget per eventi nazionali e internazionali è definito insieme al EC e particolare importanza ricoprono le quote di partecipazione, i supporti e le sponsorizzazioni esterne. Il contributo diretto di AISF sarà valutato in base alla situazione finanziaria e al budget stesso. È inoltre possibile che un LC concorra a bandi e grant, questa possibilità sarà valutata insieme al EC.

ART. 15 Eventi locali

15.1 Gli eventi locali sono eventi organizzati dai membri di uno o più LC per un pubblico locale.

15.2 È compito del Presidente del LC fornire comunicazione al EC di questi eventi, che potranno avere luogo solo successivamente all'approvazione del EC stesso. Le modalità di comunicazione, richiesta e approvazione degli eventi avvengono tramite il database AISF e vengono comunicate dal EC a tutti i Presidenti.

L'Associazione mette a disposizione dei LC dei fondi per l'organizzazione degli eventi locali. La gestione dei fondi è descritta dall'Art. 18

15.3 Il EC approva gli eventi locali a maggioranza semplice. Per gli eventi che non prevedono lo stanziamento di fondi o la collaborazione con enti terzi, è sufficiente il parere favorevole della metà del EC, compreso il Presidente.

15.4 Al termine di ogni evento (o ciclo di eventi) deve essere inviato al EC un report dell'iniziativa e, se possibile, un articolo da inserire sul blog con foto e video allegati. Durante gli eventi locali è consigliabile avere una breve presentazione dell'Associazione e un banchetto per le iscrizioni e la sponsorizzazione di AISF.

ART. 16 Eventi nazionali

16.1 Gli eventi nazionali sono eventi destinati a tutti i membri AISF.

16.2 Un LC intenzionato a organizzare un Evento Nazionale deve darne comunicazione al EC almeno 6 mesi prima delle date proposte per l'evento. Nel caso in cui le date proposte siano in conflitto con eventi nazionali e internazionali già programmati, oppure tali da non garantire una congrua partecipazione all'evento, il LC e il EC valuteranno congiuntamente la possibilità di inserire l'evento in un momento differente dell'anno o nel programma dell'anno associativo successivo.

16.3 L'organizzazione degli eventi nazionali è supervisionata e coordinata dal EC. Figura di riferimento è il Coordinatore Eventi.

16.4 Il EC si impegna a pubblicizzare l'evento attraverso i canali AISF e metterà a disposizione le infrastrutture informatiche per garantire la migliore riuscita dell'evento stesso.

Altre forme di promozione dell'evento saranno concordate con il EC. A fine evento sarà necessario avere un report dello stesso e mettere a disposizione foto e video.

ART. 17 Eventi internazionali

17.1 Gli Eventi Internazionali sono eventi organizzati da AISF e destinati a membri IAPS.

17.2 Un LC intenzionato a organizzare un Evento Internazionale deve darne comunicazione all'EC con almeno 6 mesi di anticipo. Il coordinatore eventi sarà il responsabile dell'evento e dovrà indicare ai LC tutte le necessarie informazioni per il progetto e l'effettivo svolgimento dell'evento.

ART. 18 Fondi dei Comitati

18.1 Il LC può richiedere dei fondi ad AISF per l'organizzazione di eventi al fine di rafforzare la comunità locale, compatibilmente con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

AISF destina parte dei fondi all'organizzazione degli eventi locali promossi dai LC.

La richiesta deve essere approvata dal EC e essere presentata secondo le modalità comunicate dal EC. La richiesta deve essere presentata con un preavviso di almeno una settimana nel caso di importi inferiori a 200 euro; per richieste superiori a questa cifra il preavviso deve essere di almeno tre settimane.

Qualora la richiesta non venisse presentata con il dovuto anticipo, il EC si riserva la facoltà di non valutarla.

18.2 Il EC comunica ai Presidenti dei LC l'ammontare dei fondi messi a disposizione dall'Associazione ad ogni LC per l'anno finanziario.

La suddivisione dei fondi deve essere equa, uguale per tutti i LC Attivi e non può dipendere dal numero di membri affiliati al LC.

I fondi sono suddivisi in Fondi Eventi e Fondi Materiale Informativo, per la pubblicizzazione dell'Associazione e degli eventi.

I Comitati Locali Congelati non ricevono fondi. I Comitati Locali Commissariati ricevono una quota non superiore al 50% dei Fondi Eventi e Materiale Informativo.

18.3 Il bilancio dell'Associazione è unico. I LC hanno un'autonomia finanziaria che consente di disporre di fondi eccezionali sottoforma di cassa locale, oltre ai fondi messi a disposizione dall'Associazione, per supportare lo svolgimento di un singolo evento, di una serie di eventi o in generale dell'attività del LC.

La gestione della cassa locale avviene in sinergia con il EC.

Il denaro non può essere versato su conti correnti personali né su qualsiasi conto corrente che non sia quello dell'Associazione.

Il Presidente del LC è responsabile della rendicontazione della cassa locale.

I dati della contabilità annuale di ogni LC devono essere trasmessi alla Tesoreria AISF per la stesura del bilancio annuale.

La disponibilità di denaro contante è limitata all'ordinaria gestione del LC.

Al termine dell'anno associativo, la cassa locale di ogni LC non può ammontare a più di 300 euro.

Eventuale denaro eccedente tale somma viene rimosso dalla cassa locale ed entra nella disponibilità generale dell'Associazione.

ART. 19 Donazioni, finanziamenti e prestazioni lavorative

19.1 I Comitati Locali possono alimentare la Cassa Locale tramite donazioni e finanziamenti esterni, che devono essere preventivamente esaminati e approvati dal EC.

19.2 L'Associazione può avvalersi di prestazioni lavorative svolte da soci o persone terze dietro compenso, secondo la normativa di Legge e come specificato nello Statuto, previa approvazione da parte del EC.

19.3 Nessuna somma di denaro può essere data a terzi se non nelle forme previste dalla Legge e dallo Statuto

ART. 20 Collaborazioni con altre Associazioni o Enti

20.1 Ogni LC può collaborare con altre associazioni nella realizzazione di eventi purché le finalità delle associazioni esterne siano compatibili e affini a quelle di AISF. Questo in particolare esclude collaborazioni con movimenti religiosi o liste politiche. La collaborazione con le rappresentanze studentesche è possibile e auspicabile, laddove abbia carattere omogeneo, non favorisca un particolare schieramento e non abbia finalità politiche.

20.2 Ogni collaborazione deve essere comunicata e approvata dal EC.